



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO

SERVIZIO 3.2

n.98 del 06/06/2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIZZA GIOVANNI XXIII (BASOLATO, SPAZIO ANTISTANTE IL MONUMENTO DEI CADUTI) NEI GIORNI 06-07-08 GIUGNO 2014 PER INTRATTENIMENTO CLIENTI ALL'APERTO. SIG.RA RUGGIERO ARNALDA IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA PIZZERIA DA GENNARO.
------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la domanda prodotta in data 05.06.2014 dalla sig.ra Ruggiero Arnalda, in qualità di titolare dell'attività di pizzeria e piccola ristorazione sita in Via S. Giorgio, 1, denominata "Pizzeria da Gennaro", acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8036, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in p/zza Giovanni XXIII°, (spazio antistante Monumento dei Caduti), nei giorni 06-07-08/06/2014 per una superficie complessiva di mq 50,00 (ml. 10,00 x ml.5,00) in p/zza Giovanni XXIII (basolato) per scopo: intrattenimento clienti all'aperto.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra richiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq. 50, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto, come desunto dalla relazione

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in € 222,00 (1 mese);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 06/06/2014 prot.n.603, "a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta";

Visto il versamento a saldo di € 222,00, effettuato presso l'Ufficio Tre Esse srl, sede di Priverno in data 05.06.2014, quale canone di occupazione relativo al periodo del mese di giugno 2014;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

CONCEDE

alla sig.ra RUGGIERO ARNALDA, in qualità di titolare della attività di pizzeria e piccola ristorazione denominata "Pizzeria da Gennaro" ed esercente il pubblico esercizio, di occupare in modo temporaneo il suolo pubblico (cat.I), in p/zza Giovanni XXIII, (spazio basolato antistante Monumento dei Caduti) nei giorni 06-07-08 giugno 2014 in p/zza Giovanni XXIII, con tavoli e sedie per una superficie di mq. 50 (ml. 10,00 x ml. 5,00) corrispondente ad una classe di superficie fino a mq.50, fatte salvo manifestazioni e/o processioni organizzate, lasciando comunque, libero il passaggio per i pedoni e degli autoveicoli nella pubblica via "a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta". Inoltre lasciare libero lo spazio pedonale per l'accesso alle scalinate adiacenti il Monumento dei Caduti e comunque salvaguardare la pulizia del suolo utilizzato e garantendo tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- utilizzare gli arredi conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente Cosap;
- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altri beni mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **16 GIU. 2014** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, li 06.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale
Priverno, li 06.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
Arch. Claudia Romagna

www.AlboPretorionline.it 16/06/14